



## **Decreto Dirigenziale n. 47 del 29/04/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. N. 203/88 (ART. 15). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "DI GRUTTOLA ANGELO & C." S.R.L. . ATTIVITA': PANIFICAZIONE. SEDE OPERATIVA: ARIANO IRPINO, VIA TURCO, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 15 aprile 2005, n. 51, è stata rilasciata ex art. 12 D.P.R. n. 203/88, alla ditta "PANIFICIO DI GRUTTOLA ANGELO" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PANIFICAZIONE, sito in Ariano Irpino, via Turco, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0277709 del 18 aprile 2013 la subentrante "DI GRUTTOLA ANGELO & C." S.R.L. (così risultante da trasformazione aziendale, in virtù di rogito in data 8 marzo 2012, rep. n. 44937, per dott.ssa Margherita Manna, notaio in Ariano Irpino) ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando "...che sono inalterati il tipo d'attività, gl'impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...";

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore del gestore richiedente la voltura del D. D. 15 aprile 2005, n. 51, per lo stabilimento di PANIFICAZIONE, sito in Ariano Irpino, via Turco, s. n.;

VISTI:

- 1) il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- 2) il D.M. Ambiente 12 luglio 1990;
- 3) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 4) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 5) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 6) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 7) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 8) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 9) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 10) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 11) il D. D. 15 aprile 2005, n. 51;
- 12) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 13) la D.G.R. 22 febbraio 2013, n. 40;

alla stregua dell'istruttoria, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 15 aprile 2005, n. 51;
- 2) di prendere atto del subingresso del gestore "DI GRUTTOLA ANGELO & C." S.R.L. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a "PANIFICIO DI GRUTTOLA ANGELO", svolta nello stabilimento di PANIFICAZIONE, sito in Ariano Irpino, via Turco, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della subentrante "DI GRUTTOLA ANGELO & C." S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore, voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 15 D.P.R. n. 203/88 con D. D. 15 aprile 2005, n. 51 (validità illimitata, fatti salvi gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 281<sup>1</sup>);
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in

- atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - d) effettuare, con frequenza annuale e nello stesso periodo – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo) di:
    - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
  - h) porre in essere ogni adempimento previsto in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
  - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
  - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
  - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
  - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 8) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
  - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dal D.P.R. n. 203/88, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ivi previste e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla data odierna, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "DI GRUTTOLA ANGELO & C." S.R.L., sede legale di Ariano Irpino, c.da Cariello, n. 25/C (posta certificata: digruttolasrl@pec.it);

- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim  
(Dott. Antonello Barretta)